

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Irragionevole durata del processo ed indennizzo: che succede se il giudizio presupposto è ancora pendente alla data della proposizione della domanda?

In tema di equa riparazione ex L. n. 89 del 2001, il giudice di merito, allorchè il giudizio presupposto sia ancora pendente alla data della proposizione della domanda, deve valutare la durata complessiva di esso così come svoltosi sino a tale momento, e liquidare l'indennizzo in base alla differenza fra il tempo trascorso e quello, inferiore, che sarebbe stato ragionevole per compiere le medesime attività processuali, operando una giusta proporzione tra quest'ultimo e lo standard temporale di definizione dell'intero giudizio.

Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 17.6.2014, n. 13712

...omissis...

1. - Col primo motivo è dedotta la violazione della L. n. 89 del 2001, artt. 2 e 4, artt. 6, 32 e 41 CEDU e artt. 132, 112, 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4.

Pare ricorrente lamenta che: a) la Corte territoriale abbia accertato d'ufficio il ritardo nella trattazione del giudizio presupposto in appello, benchè ciò non fosse stato richiesto, e che alla data del 10.5.2012 l'appello non era stato definito, sicchè la Corte partenopea avrebbe dovuto coerentemente dichiarare inammissibile il ricorso e non già accoglierlo ultra petita; b) la L. n. 89 del 2001, nel testo (applicabile *ratione temporis*) anteriore alle modifiche apportatevi dal D.L. n. 83 del 2012, convertito in L. n. 134 del 2012, non imponeva al ricorrente di richiedere l'indennizzo in ragione dello sviluppo del processo sino al momento di proposizione della domanda; ba) inoltre, la Corte distrettuale nell'accertare il ritardo ha incluso nella durata complessiva anche il tempo intercorso fra il deposito della decisione di primo grado (27.1.2011) e la notifica dell'atto d'appello (11.5.2012); c) il decreto impugnato ha fatto malgoverno dei precedenti di questa Corte in materia, che hanno escluso il diritto della parte ricorrente di disporre della domanda riferendola al solo grado di giudizio la cui durata sia stata irragionevole, sul presupposto, però, che anche il giudizio d'appello si sia concluso, il che non è avvenuto nella specie, essendo stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni per la data del 24.9.2015.

2. - Il secondo mezzo d'annullamento denuncia la violazione degli artt. 101, 115 e 132 c.p.c., e art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, perchè la Corte territoriale non ha chiesto al ricorrente di fornire la prova del perdurare del giudizio d'appello, ma ha deciso ritenendo, contrariamente alle risultanze probatorie in atti e senza provocare il contraddittorio sul punto, che il giudizio si fosse concluso in data 10.5.2012, mentre la causa presupposta era stata semplicemente rinviata a tale data per "carico del ruolo del relatore/assenza del relatore".

3. - Il primo motivo di ricorso è fondato nei limiti che seguono, nel senso che la Corte territoriale è incorsa in una falsa applicazione dei precedenti di questa Corte in materia di frazionamento della domanda di equa riparazione.

In essi si afferma che pur essendo possibile individuare degli "standard" di durata media ragionevole per ogni fase del processo, quando quest'ultimo si sia articolato in vari gradi e fasi, agli effetti dell'apprezzamento del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, occorre avere riguardo all'intero svolgimento del processo medesimo, dall'introduzione fino al momento della proposizione della domanda di equa riparazione, dovendosi cioè addivenire ad una valutazione sintetica e complessiva dell'unico processo da considerare nella sua complessiva articolazione; non rientra, pertanto, nella disponibilità della parte riferire la sua domanda ad uno solo dei gradi di giudizio, optando per quello nell'ambito del quale si sia prodotta una protrazione oltre il limite della ragionevolezza (Cass. n. 23506/08; conformi, nn. 14786/13 e 15974/13).

Tali precedenti suppongono che il ricorrente frazioni la domanda al solo scopo di evitare che il minor dispendio di tempo nell'un grado possa compensare, come in effetti può compensare, la maggior durata nell'altro, lucrando così un indennizzo che, diversamente, non gli sarebbe dovuto.

3.1. - Nello specifico, la Corte territoriale, pur avendo esattamente premesso

che occorreva far riferimento "all'intero processo così come al tempo di proposizione della domanda si era effettivamente sviluppato e svolto", al momento di verificare la violazione ha considerato quale durata ragionevole per il giudizio d'appello quella standard di due anni (v. pag. 6 decreto impugnato), senza considerare che però nella specie quest'ultimo grado di merito non era stato ancora definito (come premesso nella narrativa del provvedimento). In tal modo la Corte partenopea non si è avveduta di confrontare tra loro due dati disomogenei, ossia il termine di due anni entro cui di regola va definito il giudizio d'appello, con quello inferiore in cui era stata svolta soltanto una parte del processo di secondo grado (tant'è che la stessa Corte campana ha rilevato al riguardo che il ricorrente non aveva comprovato "la perdurante pendenza" del giudizio presupposto alla data dell'udienza del 2.11.2012).

Per contro, la Corte d'appello avrebbe dovuto valutare la durata complessiva del giudizio presupposto sino alla data di proposizione della domanda e liquidare l'indennizzo in base alla differenza fra il tempo trascorso e quello, inferiore, che sarebbe stato ragionevole per compiere le medesime attività processuali, operando una giusta proporzione tra quest'ultimo e lo standard temporale di definizione dell'intero giudizio.

4. - L'accoglimento del motivo nei limiti anzi detti assorbe ogni restante censura, e cioè sia le altre doglianze del primo mezzo sia il secondo motivo.

5. - Pertanto, il decreto impugnato va cassato con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli, la quale nel decidere il merito si atterrà al seguente principio di diritto (che ovviamente concerne la L. n. 89 del 2001, nel testo anteriore alle modifiche apportate dal D.L. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni in L. n. 134 del 2012): "in tema di equa riparazione ex L. n. 89 del 2001, il giudice di merito, allorchè il giudizio presupposto sia ancora pendente alla data della proposizione della domanda, deve valutare la durata complessiva di esso così come svoltosi sino a tale momento, e liquidare l'indennizzo in base alla differenza fra il tempo trascorso e quello, inferiore, che sarebbe stato ragionevole per compiere le medesime attività processuali, operando una giusta proporzione tra quest'ultimo e lo standard temporale di definizione dell'intero giudizio".

6. - Il giudice di rinvio provvederà, altresì, sulle spese di cassazione, di cui questa Corte fa remissione ai sensi dell'art. 385 c.p.c., comma 3.

p.q.m.

La Corte accoglie il primo motivo nei limiti di cui in motivazione, assorbita ogni altra censura, cassa il decreto impugnato con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli, che provvederà altresì sulle spese di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta Civile - 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 18 marzo 2014.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2014